TRASFORMAZIONE DEL LICEO MUSICALE PAREGGIATO "NICCOLO' PICCINNI" DI BARI IN CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE

Art. 14 (Allegato Convenzione trasformazione Liceo Piccinni di Bari)

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessita' di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi ed attualmente non inferiore a L. 4.000.000 (quattro milioni), d'amministrarsi secondo le norme della contabilita' dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Versione in vigore dal 3 agosto 1962, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione del Liceo musicale pareggiato "Niccolo' Piccinni" di Bari in Conservatorio di musica di Stato e approvazione della relativa convenzione
Estremi	Legge 13 giugno 1962, n. 819
Partizione	Allegato Convenzione trasformazione Liceo Piccinni di Bari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-del-liceo-musicale-pareggiato-niccolo-piccinni-di-bari/allegato-convenzione-trasformazione-liceo-piccinni-di-bari-art-14

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it